

PERIODICA DE RE CANONICA

2022 - VOLUME 111 - FASCICOLO 4



ULRICH RHODE, S.J.

COMPETENTIAS QUASDAM: UN MOTU PROPRIO PER IL DECENTRAMENTO

PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA - ROMA

STUDIA

COMPETENTIAS QUASDAM: UN MOTU PROPRIO PER IL DECENTRAMENTO

ULRICH RHODE, S.J.*

Il motu proprio *Competentias quasdam*¹, firmato da papa Francesco l'11 febbraio 2022 ed entrato in vigore quattro giorni dopo, è la decima legge pontificia che ha modificato il testo del Codice di diritto canonico del 1983. Il breve proemio del motu proprio indica il suo motivo, facendo riferimento a un *salutare decentramento*. Lo scopo del motu proprio non è quello di insegnare sul decentramento, ma di realizzarlo. Ha modificato undici canoni del Codice latino e otto canoni del Codice orientale. Il presente contributo inizia con una presentazione generale del concetto di decentramento (sezioni 1-3), prima di discutere le singole modifiche apportate al Codice latino (sezioni 4-11). Il contributo non discuterà le singole modifiche apportate al Codice orientale; basti dire che esse non si distaccano molto da quelle del Codice latino.

* Ulrich Rhode, S.J., Decano della Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università Gregoriana, Roma.

¹ FRANCESCO, m.p. *Competentias quasdam discernere*, 11 febbraio 2022, *L'Osservatore Romano* 15 febbraio 2022, 8.

1. Panoramica storica dall'origine del concetto di decentramento fino al 2013

Mentre in italiano ci sono due parole che sembrano sinonimi — *decentralizzazione* e *decentramento* —, in altre lingue esiste un'unica parola, come in francese la parola *décentralisation*. In effetti, il termine è nato in Francia². Dopo la rivoluzione francese era stata creata una struttura di governo centralizzata, ma già una generazione più tardi, alcuni — soprattutto autori appartenenti a gruppi anarchici e libertari — cominciarono a chiedere una *décentralisation*. Il termine ha, dunque, un'origine politica, e all'inizio fra i suoi sostenitori aveva una connotazione positiva. Con il passare del tempo, però, entrò nel linguaggio comune della scienza politica, assumendo un carattere descrittivo e neutrale, riferendosi al trasferimento di funzioni e responsabilità da organi più centrali verso organi più periferici.

Sarebbe possibile e anzi istruttivo usare i concetti moderni di centralizzazione e decentralizzazione — o di accentramento e decentramento — per esaminare lo sviluppo delle strutture di governo nella Chiesa durante i due millenni della sua esistenza. Anche senza fare una ricerca approfondita, è abbastanza ovvio che il culmine della centralizzazione fu raggiunto tramite il dogma del primato di giurisdizione e la promulgazione del CIC 1917. Già in occasione del concilio Vaticano I c'erano vescovi che chiedevano, senza usare questa parola, un decentramento del governo della Chiesa³. Sembra, però, che l'uso esplicito del termine *decentramento* nel linguaggio ecclesiale abbia iniziato la sua carriera solo durante la preparazione del concilio Vaticano II. Negli *Acta et Documenta* per la

² Cf. V.A. SCHMIDT, *Democratizing France: The Political and Administrative History of Decentralization*, Cambridge 1990, 22.

³ Cf. «Postulata a pluribus Galliarum episcopis sanctissimo domino nostro Pio papae IX et sacrosancto concilio Vaticano reverenter proposita 1869», in MANSI 53, 339.

preparazione del Concilio la parola *decentramento* si trova — nelle diverse lingue — almeno 88 volte. Negli atti del Concilio, cioè nella serie *Acta Synodalia*, il termine appare almeno altre 37 volte⁴. Di solito si indicano soprattutto due esempi del decentramento realizzato dal Concilio. Il primo riguarda la liturgia, e in modo particolare le competenze delle conferenze episcopali riguardo alla traduzione dei libri liturgici⁵. L'altro esempio riguarda la dottrina del Concilio secondo la quale ai vescovi deve spettare tutta la potestà ordinaria che è necessaria per l'esercizio del loro ministero pastorale — una dottrina che implicava l'abolizione del sistema delle concessioni di facoltà abituali (cf. CD 8, a). Il termine *decentramento* appare in diversi discorsi di Paolo VI negli anni postconciliari⁶; da essi emerge chiaramente la convinzione del Papa che il Concilio era riuscito a realizzare un tale decentramento.

La parola *decentramento* si trova anche nel quinto dei dieci principi per la revisione del Codice. La versione originale del quinto principio si occupa soprattutto dell'applicabilità del principio di sussidiarietà alle strutture della Chiesa. Solo con riferimento alle competenze dei tribunali appare il termine *decentramento*, e questo per esprimere dubbi se tale decentramento sia opportuno⁷. Nella *Prae-*

⁴ Questi risultati si ottengono usando la funzione di ricerca nei volumi scannerizzati che si trovano sul sito dell'*Internet Archive* (attualmente — cioè a settembre 2022 — 54 dei 61 volumi sono stati scannerizzati).

⁵ Cf. SC 36, n. 4; cf. J. MANZANARES MARIJUÁN, *Liturgia y descentralización en el Concilio Vaticano II: las conferencias episcopales eje de la reforma litúrgica conciliar*, Roma 1970.

⁶ PAOLO VI, Discorso al Sacro Collegio e alla Prelatura romana, 23 dicembre 1965, AAS 58 (1966) 82; ID., Discorso ai partecipanti all'assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana, 23 giugno 1966, *ibid.*, 574; ID., Discorso al Sacro Collegio dei Cardinali, 23 giugno 1969, *ibid.*, 61 (1969) 523; ID., Discorso Sacro Collegio dei Cardinali, 24 giugno 1971, *ibid.*, 63 (1971) 559.

⁷ *Principia quae Codicis iuris canonici recognitionem dirigant*, 6 novembre 1967, p. 12; anche in *Communicationes* 1 (1969) 81-82.

fatio del Codice, invece, si parla chiaramente del decentramento realizzato dal Codice come una conseguenza dell'applicazione del principio di sussidiarietà. Letteralmente, in questa versione il quinto principio fa riferimento alla *sana sic dicta* "decentralizatio", mettendo la parola *decentralizatio* tra virgolette. Nei verbali dei gruppi di lavoro nonché nelle introduzioni ai singoli schemi del futuro Codice, la parola *decentralizatio* si trova almeno dodici volte⁸. Una formulazione tipica afferma che i consultori hanno cercato di trovare un equilibrio fra un opportuno decentramento e la necessaria unitarietà⁹. Quando il Codice del 1983 fu pubblicato, la letteratura canonistica mise in evidenza il decentramento come una delle sue principali caratteristiche¹⁰.

La Commissione per la revisione del Codice orientale in una delle sue prime riunioni aveva invitato la Facoltà di diritto canonico orientale del Pontificio Istituto Orientale a comporre un primo studio sui principi per la revisione di detto Codice¹¹. Questa richiesta condusse a un documento con dodici principi, di cui il settimo tratta il principio di sussidiarietà. Comincia con l'affermazione: «Il principio di sussidiarietà, che suppone una certa decentralizzazione, è stato applicato da molti secoli in Oriente senza un richiamo esplicito»¹². Anche la versione finale dei principi

⁸ Il comando <https://www.iuscangreg.it/ricerca2.php?Realm=cicrev&Terms=decentra> permette di trovare i rispettivi documenti.

⁹ Per es., *Schema canonum de modo procedendi pro tutela iurium seu de processibus*, 3 novembre 1976, p. V, n. 2: «Commissionis hic fuit labor: iustam invenire aequilibratam inter decentralizationem (quam vocant) et unitariam iustitiae organizationem».

¹⁰ Per es., A. SCHEUERMANN, «Das Neue im CIC 1983», *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 152 (1983) 127-129; W. SCHULZ, «Was ist neu am neuen Kirchenrecht? Zur Reform des kirchlichen Gesetzbuches», *Theologie und Glaube* 72 (1982) 142-146.

¹¹ *Nuntia*, fascicolo previo (1973) 12; cf. *Nuntia* n. 26 (1988) 100.

¹² *Nuntia*, fascicolo previo (1973) 27; pubblicato di nuovo in *Nuntia* n. 26 (1988) 107.

per la revisione del Codice orientale include un numero sulla sussidiarietà, senza però fare riferimento al concetto di decentramento¹³. In effetti, una valutazione del Codice orientale alla luce del concetto di decentramento non è facile. Il mero fatto della promulgazione di un unico Codice per tutte le Chiese cattoliche orientali suscita piuttosto l'impressione di una centralizzazione. D'altra parte, il Codice orientale prevede competenze di autorità inferiori per affari che secondo il Codice latino entrano nella competenza del Romano Pontefice; l'esempio più evidente è il diritto del Sinodo di eleggere il vescovo eparchiale (cf. can. 183 CCEO). Ci si potrebbe chiedere se quest'osservazione prova forse un decentramento. Sembra, però, che non sia così, perché qui non si tratta di un decentramento nei confronti della situazione precodificale.

Nei documenti normativi emanati da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI non esiste una tendenza chiara verso un accentramento o un decentramento. Certamente il motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* del 2001¹⁴, insieme con le rispettive norme della Congregazione per la Dottrina della Fede, condusse a una forte centralizzazione nell'ambito del perseguimento dei *delicta graviora*¹⁵. Considerando le difficoltà sperimentate in quest'ambito negli anni precedenti, il Papa riteneva necessario rafforzare il coinvolgimento della Sede Apostolica in queste procedure. Questa decisione, tuttavia, non è sufficiente per provare una tendenza generale verso una maggiore centralizzazione.

Le poche volte che Giovanni Paolo II e Benedetto XVI si riferirono esplicitamente al concetto di decentramento,

¹³ *Nuntia* n. 3 (1976) 14-15.

¹⁴ GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, *AAS* 93 (2001) 737-739; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, norme, 30 aprile 2001, *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 171 (2002) 458-466 (norme che sono state revisionate finora diverse volte).

¹⁵ Cf. J.I. ARRIETA, «Presupposti organizzativi della Riforma della Curia Romana», *Ius Ecclesiae* 27 (2015) 45.

lasciarono riconoscere un atteggiamento piuttosto scettico. Dopo il Sinodo dei vescovi del 2001 che aveva trattato la missione dei vescovi, Giovanni Paolo II nell'esortazione apostolica *Pastores gregis* del 2003 riportò che nell'aula sinodale qualcuno aveva proposto l'applicazione del principio di sussidiarietà alla Chiesa, chiedendo un maggiore decentramento. Nella sua risposta il Papa accennava all'ambiguità del principio di sussidiarietà e non toccava la proposta di un decentramento¹⁶. Benedetto XVI nel 2013, quattro giorni dopo l'annuncio della sua rinuncia, tenne un discorso ai parroci e al clero di Roma in cui contrappose il "Concilio dei padri" e il "Concilio dei media". L'idea di una decentralizzazione della Chiesa per lui faceva parte del "Concilio dei media"¹⁷.

2. Riflessione sistematica sul concetto di decentramento

Prima di continuare la panoramica storica con il pontificato di papa Francesco, sembra utile introdurre alcune osservazioni generali sul concetto di decentramento. Nei testi esaminati finora, al sostantivo *decentramento* con grande frequenza si aggiunge un aggettivo come *sano, opportuno, illuminato, desiderato, felice, prudente, certo, maggiore*. Quest'osservazione si può spiegare facilmente. Decentralizzare, infatti, non è sempre un bene. Il termine decentramento esprime un cambiamento senza dare una valutazione. Per sapere se un decentramento sia opportuno o meno occorre applicare criteri che non si possono desumere dal concetto stesso di decentramento.

Questa necessità di criteri può spiegare il fatto che il concetto di decentramento spesso viene menzionato insieme con il principio di sussidiarietà. Questo principio della dottrina sociale esprime un valore: contiene un criterio per

¹⁶ GIOVANNI PAOLO II, es. ap. *Pastores gregis*, 16 ottobre 2003, n. 56, *AAS* 96 (2004) 897.

¹⁷ BENEDETTO XVI, Allocuzione ai parroci e al clero di Roma, 14 febbraio 2013, *AAS* 105 (2013) 294.

determinare quando è adeguato attribuire una competenza a un livello superiore o inferiore, più centrale o più periferico. Perciò l'applicazione del principio di sussidiarietà può comportare la decisione di centralizzare una competenza, oppure di non cambiarla, oppure di decentralizzarla¹⁸. Com'è ovvio, però, il principio di sussidiarietà non è l'unico criterio che può guidare tali decisioni; se ne possono applicare molti altri, per es., l'onere amministrativo che la centralizzazione comporta per la sede centrale.

Un decentramento può avvenire in modi diversi. Un modo radicale può essere la creazione di un organo nuovo. Qui occorre, però, distinguere: la creazione di tribunali interdiocesani, per esempio, può costituire un decentramento quando essi assumono le competenze fino ad allora attribuite a un tribunale nazionale; costituisce, invece, un accentramento se si sostituiscono i tribunali diocesani. Alla luce di quest'esempio si potrebbe esaminare se la creazione delle conferenze episcopali abbia prodotto piuttosto un decentramento (di competenze della Sede Apostolica) o un accentramento (di competenze dei singoli vescovi). Un modo più semplice di decentramento è il trasferimento di individuali competenze da un livello a un altro. Questo può avvenire in modo generale, tramite una legge, oppure *ad hoc*, tramite una delega, cioè tramite un atto amministrativo. Per quanto riguarda il decentramento tramite legge, è possibile attribuire completamente una competenza a un livello inferiore, oppure alzare il limite al di sotto del quale una competenza rimane al livello inferiore, oppure ridurre la portata dell'intervento del livello superiore.

Quando nella Chiesa si parla di decentramento, certamente di solito si fa riferimento alla relazione fra la Sede

¹⁸ Cf. B. BERKMANN, «Dezentralisierung – mehr als ein Schlagwort? Stärkung der unteren Organisationsebenen der Kirche», *Münchener theologische Zeitschrift* 68 (2017) 204-206; A. CATTANEO, «Il giusto rapporto fra Chiesa universale e Chiesa locale: chiave per evitare il centralismo e il particolarismo», *Veritas et Jus* 21 (2020) 45-66.

Apostolica e i livelli inferiori, soprattutto quelli della conferenza episcopale e della diocesi. Di per sé, però, il concetto si può applicare anche alla struttura di governo interno di un istituto religioso o di un'associazione. Sembra anche possibile applicare il concetto alla relazione fra autorità ecclesiastica da una parte e istituti religiosi, associazioni o fondazioni dall'altra. In questo senso si può parlare di decentramento quando si aumentano gli affari che un ente può svolgere in modo indipendente, senza aver bisogno di un intervento dell'autorità ecclesiastica.

Mentre la connessione fra decentramento e sussidiarietà è evidente, è meno chiaro se si può parlare di una connessione fra decentramento e sinodalità. La domanda è questa: se si emana una nuova legge che obbliga un'autorità a sentire un consiglio oppure a ricevere un consenso prima di poter porre un determinato atto, tale legge costituisce un tipo di decentramento? In effetti, tale obbligo non sposta la competenza per porre l'atto a un livello inferiore. D'altra parte, quando l'autorità necessita del consenso del livello inferiore, ciò può impedire che l'atto venga posto. Se l'introduzione di un controllo amministrativo da parte dell'autorità superiore (per es., della necessità di una licenza o di un *nulla osta*) viene considerato un accentramento, sembra logico considerare l'introduzione della necessità di un consenso del livello inferiore un tipo di decentramento.

3. Decentramento nel pontificato di papa Francesco

Nella sua prima esortazione apostolica *Evangelii gaudium* del 2013, papa Francesco afferma: «Non è opportuno che il Papa sostituisca gli Episcopati locali nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso, avverto la necessità di procedere in una salutare “decentralizzazione”»¹⁹. Più avanti, nello

¹⁹ FRANCESCO, es. ap. *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, n. 16, AAS 105 (2013) 1027.

stesso documento afferma: «Un'eccessiva centralizzazione, anziché aiutare, complica la vita della Chiesa e la sua dinamica missionaria»²⁰. Il Papa cita la sua richiesta di una salutare decentralizzazione anche nel 2015 nel discorso in occasione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei vescovi²¹ e fra i «Principi e criteri per il servizio della Curia Romana», elencati all'inizio della costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* sulla Curia Romana del 2022²².

Analizzando la legislazione di papa Francesco prima del motu proprio *Competentias quasdam* alla luce del binomio *accentramento – decentramento*, non si osserva una tendenza chiara verso un decentramento o un accentramento. Certamente il motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* sulla riforma del processo di nullità matrimoniale²³ contiene elementi di decentramento in quanto favorisce la vicinanza geografica del processo alle parti e cancella la necessità della duplice decisione conforme, cioè del coinvolgimento necessario del tribunale di appello. Il motivo principale del menzionato motu proprio, tuttavia, non era tanto un decentramento come tale, ma piuttosto quello di semplificare e velocizzare i processi.

Un esempio importante di una legge che favorisce direttamente un decentramento è, però, il motu proprio *Magnum principium*²⁴. Lo scopo principale di questa legge è quello di rafforzare il ruolo della conferenza episcopale riguardo alle

²⁰ FRANCESCO, es. ap. *Evangelii gaudium* (cf. nt. 19), n. 32, p. 1034.

²¹ FRANCESCO, Discorso, 17 ottobre 2015, *AAS* 107 (2015) 1143.

²² FRANCESCO, cost. ap. *Praedicate Evangelium* [= PE], 19 marzo 2022, *L'Osservatore Romano* 31 marzo 2022, p. II, «Principi e criteri», n. 2.

²³ FRANCESCO, m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015, *AAS* 107 (2015) 958-970.

²⁴ FRANCESCO, m.p. *Magnum principium*, 3 settembre 2017, *AAS* 109 (2017) 967-970. Cf. A. BIERINGER – D. BÖHLER – T. MECKEL, «Heilsame Dezentralisierung? Papst Franziskus und die Zuständigkeit für die Übersetzung liturgischer Bücher», *Stimmen der Zeit* 143 (2018) 133-144.

traduzioni dei libri liturgici, diminuendo il coinvolgimento della Sede Apostolica. Con questa intenzione il motu proprio sostituisce il verbo adoperato per l'intervento della Sede Apostolica: mentre la versione originale del Codice nel can. 838 §3 aveva usato il verbo *recognoscere*, il motu proprio lo sostituisce con il verbo *confirmare*, un verbo più conforme alla rispettiva fonte nella costituzione del Vaticano II sulla liturgia (cf. SC 36 §3). Certamente, il mero cambio di una parola non riesce ad esprimere chiaramente l'intenzione della legge. Permetteva interpretazioni contrastanti, come emerge da un commento pubblicato dal cardinale Robert Sarah²⁵ e dalla contestazione di questo commento da parte di papa Francesco²⁶. Tuttavia, l'intenzione del Papa di realizzare un decentramento emerge in modo inequivocabile quando si legge integralmente il documento, insieme a tre altri testi pertinenti: – una nota anonima, pubblicata insieme con il motu proprio nel *Bollettino Sala Stampa della Santa Sede* e su *L'Osservatore Romano*²⁷; – un commento del Segretario del dicastero competente, pubblicato nella stessa maniera²⁸; – e un decreto generale esecutivo, emanato quattro anni più tardi²⁹.

²⁵ «Umile contributo per una migliore e corretta comprensione del Motu Proprio *Magnum Principium*», 30 settembre 2017, <https://www.rivistaliturgica.it/commentaire-robert-sarah/> [accesso: 01.09.2022]. Non è chiaro chi sia l'autore del commento. Papa Francesco nella sua lettera (cf. la nota successiva) afferma che la lettera sia stata «erroneamente attribuita» al card. Sarah.

²⁶ FRANCESCO, Lettera al card. Robert Sarah, 15 ottobre 2017, <https://lanuovabq.it/storage/docs/lettera-papa.pdf> [accesso: 01.09.2022].

²⁷ «Il can. 838 alla luce di fonti conciliari e postconciliari», *L'Osservatore Romano* 10 settembre 2017, 4-5; pubblicato anche in *Communicationes* 49 (2017) 308-312.

²⁸ A. ROCHE, «Il motu proprio “Magnum principium”. Una chiave di lettura», *L'Osservatore Romano* 10 settembre 2017, 5; pubblicato anche in *Communicationes* 49 (2017) 305-307.

²⁹ CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMEN-

4. Il motu proprio *Competentias quasdam*: introduzione

Secondo l'ultimo capoverso del motu proprio *Competentias quasdam* la sua promulgazione avvenne tramite la pubblicazione su *L'Osservatore Romano*. Sia la prima pubblicazione del motu proprio nel *Bollettino Sala Stampa della Santa Sede* del 15 febbraio 2022³⁰, sia la promulgazione su *L'Osservatore Romano* della stessa data avvennero in italiano. In quel momento anche l'*incipit* si indicava in italiano: *Assegnare alcune competenze*. Nei giorni successivi, in diversi passi nel menzionato Bollettino si aggiunsero la versione latina e versioni in altre sette lingue³¹. Per quanto riguarda la nuova versione del can. 1310, sul sito *web vaticano* fino ad oggi, 1° settembre 2022, si trovano due versioni latine diverse: la versione nel *Bollettino Sala Stampa della Santa Sede* contiene un grave errore; nella raccolta dei motu proprio³² quest'errore non si trova³³.

TI, decreto generale esecutivo *Postquam Summus Pontifex*, 22 ottobre 2021, *Communicationes* 53 (2021) 446-472.

³⁰ L'indirizzo della pagina è: <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/02/15/0109/00219.html> [accesso: 01.09.2022]; la versione originale (del 15 febbraio 2022) è accessibile all'indirizzo: <https://web.archive.org/web/20220215113441/https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/02/15/0109/00219.html> [accesso: 01.09.2022].

³¹ Versione del 18 febbraio (in sei lingue): <https://web.archive.org/web/20220218142305/https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/02/15/0109/00219.html> [accesso: 01.09.2022]; versione del 21 febbraio (in nove lingue): <https://web.archive.org/web/20220221215239/https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/02/15/0109/00219.html> [accesso: 01.09.2022].

³² Cf. https://www.vatican.va/content/francesco/la/motu_proprio/documents/20220211-motu-proprio-assegnare-alcune-competenze.html [accesso: 01.09.2022].

³³ La versione erranea recita: «Can. 1310 §1. Fidelium voluntatum pro piis causis reductio, moderatio et commutatio, si fundator potestatem hanc Ordinario expresse concesserit, possunt ab Ordinario fieri ex iusta tantum et necessaria causa, auditis iis, quorum interest, et proprio consilio a rebus oeconomicis atque servata, meliore quo fieri potest

Sorprende che la versione latina del motu proprio, per tradurre la parola *decentramento*, usi l'espressione *distributio extra centrum*. Sia gli atti del concilio Vaticano II sia la documentazione dell'elaborazione dei Codici non esitavano ad usare in latino la parola *decentralizatio*, anche se qualche volta tra virgolette. Può darsi che la formulazione *distributio extra centrum* sia più elegante; è, però, del tutto inusuale e va a scapito della comprensibilità del testo latino.

Sull'elaborazione del motu proprio la Santa Sede non ha pubblicato informazioni. Non c'è stata una conferenza stampa per presentarlo. La pubblicazione nel più volte citato Bollettino avvenne senza alcuna spiegazione. Su *L'Osservatore Romano* il motu proprio venne introdotto da un breve articolo anonimo (solo un capoverso) che riassume i contenuti, senza però dare alcuna informazione su come il documento fosse nato. Sembra probabile che l'idea di emanare il motu proprio sia legata al progetto della riforma della Curia Romana. Nel 2014 il Papa, insieme al Consiglio di cardinali, aveva preparato un documento con tredici linee guida per la riforma, documento che fu sottoposto a una riunione dei capi dei dicasteri il 24 novembre 2014 e a un concistoro straordinario del 12 e 13 febbraio 2015. Il primo dei tredici principi recitava³⁴:

modo, fundatoris voluntate». Nella versione corretta la clausola «si fundator potestatem hanc Ordinario expresse concesserit» (che non ha una corrispondenza nelle altre lingue) è stata eliminata.

³⁴ Una traduzione tedesca del documento è stata pubblicata in: M. GRAULICH, «Vereinfachung – Synodalität – Dezentralisierung. Ecclesia semper reformanda», in H. HALLERMANN – AL., *Reform an Haupt und Gliedern. Impulse für eine Kirche „im Aufbruch“*, Würzburger Theologie 14, Würzburg 2017, 275-277. Il primo principio recita: «Die Kurie hat dem Papst bei der täglichen Leitung der Kirche zu helfen. Sie ist ein Werkzeug der Einheit, hat aber die Vollmachten der Diözesanbischöfe und die rechte Autonomie der Teilkirchen zu beachten. Den Bischöfen und den Bischofskonferenzen soll sie Anregungen geben, welche der Sendung der Kirche vor Ort dienen. Zugleich ist aber im Zuge der Reform zu prüfen, ob nicht einige Aufgaben der Kurie an die Bischöfe

La Curia ha il compito di assistere il Papa nel governo quotidiano della Chiesa. È uno strumento di unità, ma deve rispettare le facoltà dei vescovi diocesani e la giusta autonomia delle Chiese particolari. Dovrebbe dare ai vescovi e alle conferenze episcopali suggerimenti che servano alla missione della Chiesa a livello locale. Allo stesso tempo, però, nel corso della riforma si dovrebbe esaminare se alcuni dei compiti della Curia possano essere trasferiti ai Vescovi stessi o alle Conferenze episcopali.

Il progetto della riforma della Curia era, dunque, sin dall'inizio collegato al progetto di un esame della distribuzione delle competenze, in vista di un possibile decentramento. Come è già stato menzionato sopra, lo spirito di una *sana decentralizzazione* fu menzionato anche fra i principi per la riforma della Curia, elencati all'inizio della *Praedicate Evangelium*. Il documento idoneo per distribuire le competenze fra la Curia e gli organi inferiori, però, non è la costituzione sulla Curia; questa distribuzione dovrebbe, invece, emergere dai Codici e da altre leggi del diritto universale. Di conseguenza sembra naturale che l'idea di un decentramento delle competenze della Curia Romana abbia dovuto condurre a una legge a sé stante per modificare soprattutto i Codici. L'ipotesi di un collegamento fra il motu proprio *Competentias quasdam* e la costituzione *Praedicate Evangelium* viene rafforzata dal fatto che i due documenti sono stati promulgati a distanza di poche settimane.

5. La sostituzione di *approbare* con *confirmare* nei cann. 237 §2; 242 §1; 775 §2

Tre dei canoni modificati dal motu proprio possono qui essere presentati insieme. Si tratta di canoni che richiedono un intervento della Sede Apostolica in una decisione presa dalla conferenza episcopale o da un altro gruppo di vescovi. Fra le rispettive decisioni figurano quelle sull'e-

selbst oder aber an die Bischofskonferenzen übertragen werden könnten» (*ibid.*, 275). La traduzione italiana è nostra.

rezione di un seminario interdiocesano (can. 237 §2), sulla *Ratio nationalis* per la formazione sacerdotale (can. 242 §1) e su un catechismo per il territorio di una conferenza episcopale (can. 775 §2). Nei rispettivi tre canoni la parola usata per l'intervento della Sede Apostolica è stata modificata da *approbare/approbatio* in *confirmare/confirmatio*.

Occorre dunque chiedersi quale sia lo scopo di questa modifica. La risposta sarebbe facile se le parole *approbare* e *confirmare* avessero un significato univoco. In tale caso la modifica si potrebbe spiegare in questo modo: «*approbare* significa questo, *confirmare* significa quello, e da questa differenza si deduce il senso della modifica come segue: ...» In effetti, però, la questione si presenta più complessa. Il significato delle parole *approbare* (o *probare*) e *confirmare* — come anche quello di altre parole usate per i cosiddetti controlli amministrativi, per es., *recognoscere* e *ratum habere* — può variare notevolmente³⁵. Perciò non è possibile semplicemente dedurre il senso della modifica dei tre canoni assumendo un significato “vero” o “originale” delle parole cambiate.

Per l'interpretazione della nuova versione dei tre canoni oltre alle parole usate occorre prendere in considerazione anche gli altri criteri di interpretazione elencati nel can. 17, cioè il contesto, i luoghi paralleli, il fine e le circostanze della legge e la *mens legislatoris*. Sembra che il cambio apportato al can. 838 §3 dal motu proprio *Magnum principium* possa costituire un luogo parallelo, almeno fino ad un certo punto. Come nei tre canoni in questione, anche nel nuovo can. 838 §3 il legislatore ha inserito il verbo *confirmare*, stavolta, però, per sostituire il verbo *recognoscere*, non *approbare*.

³⁵ Cf. U. RHODE, *Mitwirkungsrechte kirchlicher Autoritäten im Codex Iuris Canonici*. I. *Die Rechtsfigur des Mitwirkungsrechts*, St. Ottilien 2001, 237-292; ID., «*Approbatio*», in *Lexikon für Kirchen- und Religionsrecht*, I, Leiden 2019, 214-217; ID., «*Confirmatio*», *ibid.*, I, 523-524.

Fra tutte le parole usate per i controlli amministrativi la parola *approbare* risulta quella più dubbia e soffre di un'ambiguità fondamentale: da una parte può essere usata per un atto emanato da chi approva un tipo di bozza preparata da un altro. Per es., a norma del can. 243 ogni seminario deve avere un regolamento approvato dal vescovo diocesano. Se il rettore del seminario prepara la bozza del regolamento e poi il vescovo lo firma, si tratta di un documento del vescovo, mentre il rettore aveva svolto solo una funzione preparatoria. D'altra parte, però, *approbare* può anche essere usato per l'atto di chi interviene in un atto altrui senza diventarne l'autore. Per es., quando un collegio gode dell'autonomia di darsi i propri statuti con l'approvazione del vescovo diocesano (per es., cann. 314; 496; 505), l'autore degli statuti in senso giuridico rimane il collegio; il vescovo interviene senza divenirne l'autore. A seconda dell'interpretazione della parola *approbare*, sorgono conseguenze giuridiche diverse, per es., per quanto riguarda la competenza di dare interpretazioni autentiche dell'atto approvato, di impugnarlo o di revocarlo.

Si potrebbe affermare che alla luce di questa ambiguità della parola *approbare*, anche i tre canoni rinnovati ne risentono. Per es., il testo originale del can. 775 §2 sul catechismo per il territorio di una conferenza episcopale poteva essere passibile di due interpretazioni. La prima, che la conferenza prepara solo una bozza, mentre la Sede Apostolica tramite l'approvazione diventa l'autorità che emana il catechismo. La seconda, che la stessa conferenza episcopale sia l'autorità che emana il catechismo, mentre la Sede Apostolica interviene solo nell'emanazione dell'atto. La parola *confirmare*, di contro, non soffre di tale ambiguità. Chi conferma, infatti, interviene nell'atto di un altro senza trasformarsi in autore dell'atto³⁶. Usando la parola

³⁶ Questo vale per la *confirmatio in forma communi*. Se un'autorità, invece, concede una *confirmatio in forma specifica* (cf. can. 1405 §2),

confirmare, il motu proprio ha rimosso l'ambiguità dei tre canoni. Certamente ci si può interrogare sulla reale necessità di tale chiarimento. In effetti anche prima del nuovo motu proprio la letteratura sarebbe unanime nell'interpretare la *approbatio* ai tre canoni come mero intervento in un atto altrui, senza attribuire alla Sede Apostolica il ruolo di autore. Comunque, se il senso della modifica consistesse solo nell'eliminazione di una certa ambiguità, non si tratterebbe di un tipo di decentramento. Un decentramento, infatti, presuppone un reale trasferimento di competenze, non solo un loro chiarimento.

Tuttavia, al di là della mera delucidazione di un'ambiguità, la sostituzione di *approbare* con *confirmare* presenta un aspetto ulteriore. I due verbi possono esprimere un grado diverso di identificazione dell'autorità controllante con l'atto controllato. Chi approva un atto, esprime la sua soddisfazione con esso. Chi, invece, ne concede una conferma, esprime piuttosto che certi *standard* minimi sono stati rispettati. L'esempio più evidente è la conferma di un'elezione. A norma del can. 179 §2, l'autorità competente, anche se non soddisfatta del risultato dell'elezione, non può negare la conferma in presenza di determinati *standard* minimi. I documenti con cui il legislatore ha spiegato il motu proprio *Magnum principium* (che sono stati menzionati sopra nella sezione 3) dimostrano che la parola *confirmare* nel can. 838 §3 intende esprimere una riduzione dei criteri da applicare durante l'esame. Sembra, dunque, probabile che il legislatore abbia voluto applicare il medesimo concetto ai tre canoni in questione. Ridurre la profondità dell'esame da parte dell'autorità superiore può

assume la responsabilità piena dell'atto come se ne fosse l'autore. Nella prassi della Chiesa, però, a parte il Romano Pontefice non c'è nessun'altra autorità che si serve dello strumento della *confirmatio in forma specifica*. Anzi, a quanto pare, almeno sin dalla promulgazione del CIC 1983, anche i Papi, mentre concedono ogni tanto una *approbatio in forma specifica*, non usano più la formulazione *confirmatio in forma specifica*.

essere considerato un tipo di decentramento. E poiché l'intenzione, espressa nel proemio del motu proprio *Competentias quasdam* è quella di realizzare un decentramento, il paragone con il motu proprio *Magnum principium* non parrebbe fuori luogo.

Tuttavia, non è facile rispondere alla domanda su quali siano concretamente gli *standard* minimi da rispettare secondo la nuova versione dei tre canoni. Rimane anche un'ulteriore questione: nel Codice ci sono cinque altri canoni secondo i quali un atto della conferenza episcopale (o di un altro gruppo di vescovi) necessita di una *approbatio* (o una *probatio*) da parte della Sede Apostolica³⁷. Ci si può chiedere, allora, perché i tre canoni siano stati cambiati, mentre gli altri cinque siano rimasti invariati. Non esiste una risposta ovvia a questa domanda.

6. Incardinazione in associazioni pubbliche clericali (can. 265)

Nel can. 265 il motu proprio ha aggiunto agli enti con la possibilità di incardinare chierici anche quelle associazioni pubbliche clericali che abbiano ottenuto tale facoltà dalla Sede Apostolica. Questa possibilità viene anche menzionata nella costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* che attribuisce la competenza di concedere tale facoltà al Dicastero per il Clero (cf. *PE* 118, n. 2).

L'idea di rendere possibile l'incardinazione in associazioni dei fedeli³⁸ esiste da parecchio tempo. Fu discussa

³⁷ Cann. 439 §1; 1246 §2; 1272; 1264, 1°; 1439 §§1 e 2 ("probante").

³⁸ Ci sono parecchi articoli e anche una tesi dottorale su questo tema; cf. S. RECCHI, «I movimenti ecclesiali e l'incardinazione dei sacerdoti membri», *Quaderni di diritto ecclesiale* 15 (2002) 168-176; L. NAVARRO, «L'incardinazione nei movimenti ecclesiali? Problemi e Prospettive», in L. NAVARRO, ed., *L'istituto dell'incardinazione: natura e prospettive*, Milano 2006, 217-260; A. D'AURIA, «Incardinazione dei preti nei movimenti. Riflessioni su un tema attuale», in L. NAVARRO, ed., *L'istituto dell'incardinazione*, 381-397; L. NAVARRO, «Clergy and new ecclesi-

già durante l'elaborazione del CIC 1983 che la prevedeva negli schemi del 1977³⁹ e del 1980⁴⁰. Successivamente, tuttavia, venne soppressa. La possibilità era stata introdotta per soddisfare le richieste delle società missionarie del clero secolare. D'altra parte, in un momento successivo della preparazione del Codice queste società erano state inserite nell'ordinamento canonico come società di vita apostolica, perciò si diceva che non ci sarebbe stato più bisogno di dare ad associazioni clericali la possibilità di incardinazione. Inoltre, in caso di vera necessità, si diceva che la Santa Sede avrebbe potuto creare una soluzione *ad hoc* con norme speciali per un determinato gruppo⁴¹.

al movements. Juridical issues», *Studia Canonica* 46 (2012) 375-400; C. MEZZOGORI, *Vocazione sacerdotale e incardinazione nei movimenti ecclesiali. Una questione aperta*, Tesi Gregoriana. Serie Diritto canonico 92, Roma 2012; F. COCCOPALMERIO, «Il problema della incardinazione dei chierici nelle associazioni di fedeli», in *Studi in onore di Carlo Gullo*, Città del Vaticano 2017, 45-54; M. DELGADO GALINDO, «Movimenti ecclesiali e incardinazione dei chierici. A proposito dell'erezione di un'associazione clericale con facoltà di incardinare», *Ius Ecclesiae* 30 (2018) 651-673; E. DI BERNARDO, «Il sacerdozio mariano e le prospettive canoniche dell'incardinazione dei chierici nel Movimento dei Focolari», in C. FUSCO – P. DE ROSA – E. SCOMAZZON, ed., *Carisma e istituzione in movimenti e comunità ecclesiali*, Città del Vaticano 2018, 165-190; H. STAWNIAK, «Kleryckie Stowarzyszenie Wspólnoty Emmanuel z uprawnieniem inkardynacji. The Clerical Association of the Emmanuel Community with Incardination authorization», *Prawo Kanoniczne* 61/3 (2018) 3-28; L. MARTINEZ SISTACH, «La incardinación en los movimientos eclesiales. Una solución reciente y una propuesta», *Ius Communio* 6 (2018) 235-257; ID., «La incardinación de clérigos en los movimientos eclesiales: una solución reciente y una propuesta», in L. RUANO ESPINA – C. PEÑA GARCÍA, ed., *Verdad, Justicia y Caridad*, Madrid 2019, 235-246; A. PERLASCA, «L'incardinazione nei movimenti ecclesiali e nelle associazioni. Qualche novità?», *Quaderni di diritto ecclesiale* 33 (2020) 417-433.

³⁹ *Schema De Populo Dei* del 1977, can. 58 §1: «Consociationes seu Societates clericales publicae, quae sint iuris pontificii, ab Apostolica Sede facultate donari possunt sibi clericos adscribendi, ad normam iuris».

⁴⁰ *Schema CIC 1980*, can. 691 §1.

⁴¹ *Relatio 1981*, ad can. 691.

Per le Chiese cattoliche orientali la possibilità di associazioni con facoltà di incardinare fu introdotta dal can. 357 §1 CCEO⁴². Per la Chiesa latina, nel 2008 Benedetto XVI attribuì alla Congregazione per il Clero la facoltà di concedere tale possibilità ad alcune associazioni clericali che ne facessero richiesta⁴³, facoltà confermata nel 2017 da papa Francesco⁴⁴. Pochi giorni dopo, la Congregazione per il Clero pubblicava una serie di criteri applicativi in caso di richieste simili⁴⁵. L'*Annuario Pontificio* del 2022 elenca sei associazioni pubbliche clericali che possono incardinare i loro membri⁴⁶. La modifica adoperata dal motu proprio, dunque, non costituisce una novità, ma riflette una prassi già esistente.

Se tali associazioni clericali non avessero ricevuto la possibilità di incardinare i loro membri, di regola questi sarebbero stati incardinati nelle diocesi. Considerando che l'incardinazione comporta la possibilità di prendere le decisioni concrete sulle missioni affidate ai rispettivi chierici, è corretto dire che l'incardinare nelle associazioni clericali, trasferendo le competenze dall'autorità ecclesiastica all'autorità interna dell'associazione, abbia comportato un esempio di decentramento. Si tratta di un decentramento prima praticato *praeter Codicem* e ora assunto a livello codiciale.

⁴² Il CCEO non parla di *incardinatio*, ma di *ascriptio*.

⁴³ L'informazione sulla concessione di questa facoltà si può desumere dalle *Note storiche* dell'*Annuario Pontificio*. Appare per la prima volta nell'edizione del 2011, p. 1903.

⁴⁴ L'informazione su questa conferma si trova nella *Nota* della Congregazione per il Clero che è indicata nella seguente nota.

⁴⁵ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Nota a proposito dell'incardinazione dei membri chierici in Associazioni Pubbliche Clericali, 31 maggio 2017, <http://www.clerus.va/content/dam/clerus/Plenaria%202017/01p%20-%20Incardinazione.pdf> [accesso: 01.09.2022].

⁴⁶ *Annuario Pontificio* 2022, p. 1685.

7. Competenza per le associazioni dell'*Ordo virginum* (can. 604)

Al canone sull'*Ordo virginum* (can. 604) il motu proprio ha aggiunto un nuovo paragrafo (§3) che determina la competenza per il riconoscimento e l'erezione delle loro associazioni diocesane e nazionali. La distinzione fra riconoscimento e erezione lascia intendere che può trattarsi sia di associazioni private (can. 299 §3) sia di associazioni pubbliche (can. 312). Oltre alle associazioni diocesane e nazionali ci sono anche quelle a livello internazionale, per la cui erezione la competenza è stata affidata dalla *Praedicate Evangelium* al Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (cf. *PE* 126 §2).

Le competenze per questi tre livelli di associazioni dell'*Ordo Virginum*, come determinate dal nuovo paragrafo del can. 604 nonché dalla nuova norma della *Praedicate Evangelium*, sono identiche alle competenze per le associazioni dei fedeli in genere, a norma del can. 312 §1⁴⁷. Ci si può dunque chiedere perché il legislatore abbia voluto ribadire questa distribuzione delle competenze nel nuovo paragrafo aggiunto al Codice se in fondo non vi era alcuna incertezza al riguardo⁴⁸. L'aggiunta al can. 604 di fatto non ha modificato le competenze già esistenti, e quindi non si può parlare di un decentramento.

8. Esclaustrazione (can. 686 §3)

Nel canone sulla concessione dell'esclaustrazione, la modifica riguarda solo la parola *triennio* che — in entrambe le sue occorrenze nel canone — è stata sostituita con

⁴⁷ Mentre letteralmente il can. 312 §1 si riferisce solo alle associazioni pubbliche, la dottrina è unanime quando conferma che le stesse competenze valgono anche per le associazioni private.

⁴⁸ Cf., per es., E.L. BOLCHI, *La consacrazione nell'Ordo Virginum: forma di vita e disciplina canonica*, Tesi Gregoriana. Serie diritto canonico 56, Roma 2002, 394.

quinquennio, innalzando così il limite al di sopra del quale è necessario un intervento della Sede Apostolica in materia. Per poter valutare adeguatamente questo cambiamento sarebbe necessaria una conoscenza dettagliata della prassi delle esclaustrazioni⁴⁹. È comunque chiaro che la modifica comporta un leggero aumento dell'autonomia degli istituti religiosi e può certamente essere considerato un esempio di decentramento.

Il fatto che la stessa estensione da tre a cinque anni non sia stata applicata nella norma parallela sulle società di vita apostolica (can. 745) parrebbe una svista.

9. Uscita durante la professione temporanea (can. 688 §2)

La modifica del can. 688 §2 riguarda la questione se l'indulto di lasciare un istituto religioso durante la professione temporanea richieda una conferma da parte del vescovo diocesano. Si tratta di una questione già discussa durante l'elaborazione del Codice. Nello schema del 1980 non era prevista nessuna conferma⁵⁰. Successivamente si introdusse la necessità di una conferma per i cosiddetti monasteri con piena indipendenza (che il CIC 1983 chiama "monasteri di cui al can. 615") e per gli istituti di diritto diocesano⁵¹. Per gli istituti di diritto pontificio, invece, la necessità di una conferma non fu introdotta.

Per i monasteri di cui al can. 615 il *motu proprio* non apporta alcun cambiamento: la conferma da parte del ve-

⁴⁹ La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica informa annualmente sulla sua attività. Il numero delle esclaustrazioni viene indicato separatamente secondo gli uffici competenti. Per il 2019, l'Ufficio competente per gli istituti monastici indica 63 casi di esclaustrazione o proroga di esclaustrazione. L'Ufficio competente per gli altri istituti e società indica 72 esclaustrazioni e 81 proroghe di esclaustrazioni; cf. «Attività degli uffici», *Sequela Christi* 46 (2020) 187.194.

⁵⁰ *Schema CIC 1980*, can. 614.

⁵¹ Cf. *Relatio 1981*, 154, *ad can.* 614.

scovo rimane necessaria. Invece, il motu proprio abolisce la necessità della conferma per gli istituti di diritto diocesano⁵², accrescendone così l'autonomia. Si può parlare di un'applicazione del principio di sussidiarietà e anche di un decentramento.

La modifica del canone sarebbe stata una buona opportunità per correggere una sua formulazione mal riuscita⁵³. Invece di prescrivere la conferma da parte del vescovo per la validità dell'indulto (*ut valeat*), si dovrebbe dire che è necessaria per la sua efficacia (*ut vim habeat* oppure *ut effectum sortiatur*; cf. la formulazione felice della versione originale del can. 700). In effetti un indulto non ancora confermato non è invalido; è valido, ma inefficace⁵⁴. Purtroppo l'opportunità di una correzione linguistica non è stata colta.

10. Dimissione (cann. 699 §2; 700)

10.1 *L'abolizione della necessità di una conferma*

La modifica apportata alle norme sulla dimissione dei religiosi è probabilmente il cambiamento più grave realizzato dal motu proprio. Si tratta di una questione molto dibattuta durante la riforma del Codice. Lo schema sulla vita consacrata del 1977 non richiedeva nessuna conferma del decreto di dimissione da parte dell'autorità ecclesiastica⁵⁵. Nel 1980 dopo un esteso dibattito il rispettivo grup-

⁵² Se ci fosse un monastero di cui al can. 615 che è di diritto diocesano, l'indulto avrebbe bisogno della conferma. Tuttavia, *de facto* tutti o almeno quasi tutti i monasteri di cui al can. 615 sono di diritto pontificio.

⁵³ In effetti, lo stesso motu proprio nella nuova versione del can. 1308 si è occupato anche di una revisione linguistica, sostituendo la parola *potestas* con *facultas*.

⁵⁴ Cf. U. RHODE, *Mitwirkungsrechte kirchlicher Autoritäten im Codex Iuris Canonici*. II. *Rechtsfolgen und Verfahrensfragen*, St. Ottilien 2004, 23-27.

⁵⁵ *Schema canonum de institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum*, Città del Vaticano 1977, cann. 83-85.

po di lavoro decise di richiedere la conferma del decreto quando si trattava di un istituto di diritto diocesano o di un monastero con piena indipendenza⁵⁶. Per gli istituti di diritto pontificio, invece, la questione della conferma fu rimandata alla congregazione plenaria della Commissione del 1981. Spesso nelle discussioni si faceva riferimento al principio di sussidiarietà. Alla fine la Commissione, con circa due terzi dei voti, optò per la necessità della conferma in tutti gli istituti⁵⁷. Questa decisione si riflette nel can. 700 del Codice promulgato⁵⁸. Dopo la promulgazione del Codice non sono mancate voci contrarie a questa limitazione dell'autonomia degli istituti⁵⁹.

Il motu proprio *Competentias quasdam* ha ora sposato la posizione della minoranza della Commissione di riforma, abolendo completamente la necessità della conferma. In virtù dei diversi rinvii (cann. 729; 746) la modifica riguarda anche gli istituti secolari e le società di vita apostolica. Così l'autonomia degli istituti e delle società è stata notevolmente aumentata. La modifica comporta un'applicazione del principio di sussidiarietà; ma si può anche parlare di un esempio di decentramento.

Nel caso dei monasteri di cui al can. 615, l'aumento di autonomia è particolarmente evidente. In tali monasteri nei quali finora la competenza nel decretare la dimissione spettava

⁵⁶ Il rapporto sulla discussione si trova in *Communicationes* 13 (1981) 345-346.350.356-358. Cf. *Schema CIC* 1980, can. 626 §2, e la *Relatio* 1981, ad can. 626.

⁵⁷ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Congregatio plenaria diebus 20-29 Octobris 1981 habita*, Città del Vaticano 1991, 128-137.279-291; *Schema CIC* 1982, can. 700.

⁵⁸ Nel rapporto sulla sua attività, per il 2019 il dicastero competente indica 202 casi di conferma di dimissioni, di cui 12 riguardano istituti monastici; cf. «Attività degli uffici» (cf. nt. 56), 187.190.

⁵⁹ Cf. J. BEYER, *Le droit de la vie consacrée. Instituts et sociétés*, Paris 1988, 199: «Ces complications auraient été évitées si on en était resté à la norme déterminée par la commission, et mieux encore, si toute compétence avait été laissée aux supérieurs internes».

tava al vescovo, essa ora viene attribuita al Superiore maggiore con il consenso del suo consiglio. Mentre nella procedura di dimissione il Superiore generale di un istituto agisce collegialmente con i membri del suo consiglio (can. 699 §2), il Superiore di un monastero di cui al can. 615 agisce non collegialmente, ma con il consenso del suo consiglio. Non è facile comprendere perché il motu proprio abbia introdotto questa differenza. Occorre rendersi conto che i monasteri di cui al can. 615 sono monasteri *sui iuris*; il Superiore maggiore è dunque identico al Superiore locale. *De facto* si tratta quasi esclusivamente di monasteri di monache, e la funzione del consiglio normalmente viene svolta dal capitolo del monastero. Come conseguenza della norma del motu proprio una Superiora (per es., una badessa) mantiene la possibilità di non realizzare la dimissione, anche se la necessaria maggioranza nel capitolo fosse stata raggiunta.

È utile notare che le modifiche dei cann. 699 §2 e 700 che aboliscono la necessità di un coinvolgimento dell'autorità ecclesiastica, non ne aboliscono il ruolo di vigilanza. Sin dalla modifica, però, tale vigilanza non si esercita più "automaticamente", ma solo se il membro dimesso presentasse ricorso contro la dimissione. Il diritto di presentare ricorso deve essere indicato nel decreto di dimissione (can. 700); questo era e rimane l'unico caso in cui il Codice obbliga all'inserimento di una tale informazione in un decreto amministrativo. In un certo senso, la decisione del legislatore di abolire la necessità di una conferma di ciascun decreto di dimissione, può essere paragonata alla norma del motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* che ha abolito la necessità di una conferma per le decisioni di nullità matrimoniale⁶⁰. Sia nel caso della dimissione, sia nel

⁶⁰ Il paragone fra la necessità di una seconda istanza nel processo di nullità matrimoniale e la necessità di una conferma del decreto di dimissione fu già fatto durante l'elaborazione del Codice. Cf. *Congregatio plenaria* (cf. nt. 64), 283 (Card. Bafile); 284 (Card. Rosales).

caso della sentenza di nullità, un esame da parte dell'autorità superiore ora è previsto solo nel caso di un conflitto.

In corrispondenza alla necessità della conferma del decreto di dimissione dei religiosi, anche l'istruzione sull'*Ordo virginum* del 2018 aveva richiesto tale conferma⁶¹. Considerando il cambiamento del can. 700, sembra adeguato cambiare anche quest'istruzione per creare una normativa uniforme.

La questione dell'uniformità della normativa si pone anche riguardo al motu proprio *Communis vita* del 2019⁶², che alla norma del can. 694 sulla dimissione *ipso iure* aveva aggiunto la fattispecie dell'assenza illegittima per dodici mesi in casi di irreperibilità del religioso, richiedendo per la rispettiva *declaratio facti* la conferma da parte della Sede Apostolica o, nel caso degli istituti di diritto diocesano, del vescovo diocesano (can. 694 §3). Ci si può chiedere se non fosse stato opportuno, per motivi di uniformità, abolire tramite il motu proprio *Competentias quasdam* anche la necessità di questa conferma.

10.2 *Questioni procedurali*

La normativa precedente che richiedeva la conferma del decreto di dimissione, nel 1986 aveva provocato due interpretazioni autentiche. La prima riguardava la domanda se la notifica del decreto dovesse essere fatta prima o dopo la conferma⁶³. Dopo l'abolizione della necessità della conferma, tale domanda non si pone più, decadendo di fatto il contenuto della rispettiva interpretazione autentica⁶⁴.

⁶¹ CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, istr. *Ecclesiae Sponsae Imago*, 8 giugno 2018, n. 72, AAS 110 (2018) 1076.

⁶² FRANCESCO, m.p. *Communis vita*, 19 marzo 2019, AAS 111 (2019) 483-485.

⁶³ PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, Interpretazione autentica del 17 maggio 1986, n. I, AAS 78 (1986) 1323.

⁶⁴ Per il momento l'interpretazione autentica certamente mantiene

Per quanto riguarda la possibilità di presentare un ricorso contro la dimissione, il motu proprio non ha portato alcun cambiamento. Il can. 700 prevede un tipo specifico di ricorso che non coincide con le norme sul ricorso gerarchico “normale” che si trovano nei cann. 1732-1739. Questa differenza emerge chiaramente dal fatto che la scadenza prevista è diversa. A norma del can. 1737 §2 un ricorso gerarchico deve essere presentato entro quindici giorni; per il ricorso previsto nel can. 700, invece, si prevede un termine di soli dieci giorni.

C'è anche un'altra differenza, più rilevante, fra il ricorso specifico contro la dimissione e il ricorso gerarchico “normale”. A norma del can. 1734 §1 chi intende presentare un ricorso gerarchico deve prima chiedere per iscritto la revoca o la correzione del decreto al suo autore; la dottrina chiama questo passo rimonstranza. Per poter presentare ricorso contro la dimissione, tale rimonstranza, invece, non è necessaria. Ciò lo si può desumere dal contenuto dell'avvertimento relativo ai mezzi d'impugnazione richiesto dal can. 700. Il mezzo di impugnazione menzionato al can. 700, infatti, non è la rimonstranza, ma il ricorso. Il canone, infatti, parla esplicitamente di un recursus e indica come destinatario del ricorso non l'autore del decreto di dimissione, ma la “autorità competente”. Riguardo alla possibilità di presentare ricorso senza una precedente rimonstranza, il motu proprio non ha cambiato nulla.

Rimane la questione di chi sia l'autorità competente per ricevere il ricorso. Nel 1986 un'interpretazione autentica aveva indicato il competente dicastero della Santa Sede⁶⁵.

il suo valore per quanto riguarda la conferma del decreto di dimissione di una vergine consacrata (cf. nt. 61).

⁶⁵ PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, Interpretazione autentica del 17 maggio 1986, n. II, *AAS* 78 (1986) 1323. L'interpretazione aveva accennato alla Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari. In effetti, però, poteva trattarsi anche della Congregazione per le Chiese Orien-

L'art. 124 §2, n. 5 *PE* conferma questa competenza. Siccome non distingue fra diversi tipi di istituti religiosi, sembra che questo valga anche quando si tratta di istituti di diritto diocesano⁶⁶. *Nota bene: I membri degli istituti di diritto diocesano possono prima presentare ricorso al Vescovo diocesano! 15.1.2026 U. R.*

Prima del nuovo motu proprio, nel caso specifico di una dimissione a causa di un *delictum gravius*, la conferma del decreto di dimissione spettava alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Almeno così affermava la prima versione ("Ver 1.0.") del suo *Vademecum* pubblicato nel 2020⁶⁷. Il fatto che la Congregazione per la Dottrina della Fede si occupava sia della pena per il delitto, sia della conferma della dimissione, permetteva al dicastero un coordinamento fra le due sanzioni. Sin dall'entrata in vigore del motu proprio, a causa dell'abolizione della necessità della conferma, al dicastero manca l'aggancio per tale coordinamento. Perciò è naturale che la nuova versione ("Ver 2.0") del *Vademecum* (del 2022⁶⁸) non accenni più a un coinvolgimento del Dicastero per la Dottrina della Fede nella procedura della dimissione. Certamente la mancanza di coordinamento fra un processo penale e una procedura di dimissione può provocare problemi; resta da vedere se la Sede Apostolica cercherà di affrontarli.

tali oppure della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli; cf. J. TORRES, «Forme di separazione dei membri dall'Istituto», *Commentarium pro Religiosis* 98 (2017) 80-81 con nt. 130.

⁶⁶ *PE* 124 §2: «Sono altresì di competenza del Dicastero, a norma del diritto: [...] 5. L'esame dei ricorsi contro il decreto di dimissione dei membri». A differenza da altri numeri dello stesso paragrafo, il n. 5 non distingue fra istituti di diritto pontificio e di diritto diocesano.

⁶⁷ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum*, 16 luglio 2020, n. 8 lett. c, *Communicationes* 52 (2020) 396.

⁶⁸ DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum*, 5 giugno 2022, *Communicationes* 54 (2022) 161-193.

11. Riduzione degli oneri delle Messe (can. 1308)

Per quanto riguarda le facoltà per ridurre gli oneri delle Messe, il motu proprio comporta un riordinamento notevole. Secondo la versione originale del can. 1308, tale riduzione a norma del §1 era generalmente riservata alla Sede Apostolica. I paragrafi seguenti definivano le eccezioni, cioè le condizioni che permettevano tale riduzione anche ai vescovi e a determinati Superiori religiosi. Secondo la *Pastor bonus*, la competenza per queste riduzioni spettava alla Congregazione per il Clero⁶⁹. Il motu proprio, invece, attribuisce la facoltà della riduzione già nel §1 ai vescovi e a determinati Superiori. Considerando questo cambiamento non sorprende che la *Praedicate Evangelium* non affronti più la questione della competenza all'interno della Sede Apostolica. Il trasferimento della competenza dalla Sede Apostolica ai vescovi e a determinati Superiori costituisce senz'altro un esempio di decentramento.

La competenza generale dei vescovi e di determinati Superiori pone, però, la questione della funzione dei paragrafi seguenti del canone novellato. Questi corrispondono in larga misura ai paragrafi della versione precedente. Considerando che i vescovi e i Superiori possiedono già una competenza generale a norma del nuovo §1, gli altri paragrafi non possono aggiungere facoltà addizionali. Sembra piuttosto che stabiliscano le condizioni per l'esercizio della facoltà in determinate situazioni. Per interpretare gli altri paragrafi in questo modo, il lettore dovrebbe aggiungere nella sua mente la parola "soltanto": «nella situazione X il Vescovo possiede la facoltà di ridurre gli oneri "soltanto" se le seguenti condizioni sono adempiute: [...]» È però difficile individuare quali elementi di questi canoni definiscono la situazione e quali invece le condizioni che devono essere adempiute. A questo riguardo il

⁶⁹ GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, art. 97, 2°, AAS 80 (1988) 884.

canone manca della necessaria chiarezza; la modifica pare essere stata introdotta senza la debita diligenza.

Il can. 1309 contiene un rinvio al can. 1308. Attribuisce alle autorità menzionate nel can. 1308 la facoltà di trasferire gli oneri delle Messe in giorni, chiese o altari diverse. A questo riguardo la modifica del can. 1308 non suscita problemi.

La modifica del can. 1308 ha comportato la stesura di una Notificazione della Penitenzieria Apostolica del 15 marzo 2022 secondo la quale anche dopo il motu proprio rimane la possibilità di rivolgersi alla Penitenzieria per ottenere una riduzione degli oneri delle Messe per il foro interno⁷⁰.

12. Riduzione di oneri annessi alle cause pie e alle pie fondazioni (can. 1310)

Mentre i cann. 1308 e 1309 riguardano gli oneri delle Messe, il can. 1310 tratta degli altri oneri che provengono dalla volontà dei fedeli a favore di cause pie. La modifica ha aumentato le rispettive facoltà dell'ordinario e ha notevolmente semplificato la normativa. La nuova formulazione non suscita problemi. Il cambio centrale è il seguente: la versione precedente aveva limitato la facoltà dell'ordinario al caso in cui l'esecuzione degli oneri imposti fosse diventata impossibile; nella nuova versione, invece, qualsiasi causa giusta e necessaria è sufficiente per ingenerare una competenza dell'ordinario. Occorre menzionare anche un altro cambiamento: mentre la versione precedente menzionava — a parte un'espressa concessione del donatore — solo la possibilità dell'ordinario di “diminuire” (*imminuere*) gli oneri, la nuova versione si riferisce a tre possibili fattispecie: la riduzione (*reductio*), il contenimento (*moderatio*) e la permuta (*commutatio*) degli oneri. Nei casi non coperti dalla — ampia — nuova competenza dell'ordinario, occorre rivolgersi alla Sede

⁷⁰ PENITENZIERIA APOSTOLICA, Notificazione, 15 marzo 2022, *Communicações* 54 (2022) 233.

Apostolica. Secondo la *Praedicate Evangelium* la competenza spetta al Dicastero per il Clero⁷¹. L'allargamento delle facoltà dell'ordinario costituisce senz'altro un esempio di decentramento.

Conclusione

Il motu proprio *Competentias quasdam* che cerca di realizzare un salutare decentramento è stato emanato in un'epoca nella quale si esaltano i valori della trasparenza e della sinodalità. Considerando questo contesto è naturale chiedersi se lo stesso motu proprio sia stato elaborato in uno spirito di trasparenza e sinodalità, coinvolgendo non solo il centro della Chiesa ma anche la periferia. In effetti, proprio per preparare un salutare decentramento sembra adeguato coinvolgere soprattutto i diversi livelli inferiori della Chiesa per individuare gli affari che meritano uno spostamento delle competenze. Sulla domanda se tale coinvolgimento abbia avuto luogo durante la preparazione del motu proprio, purtroppo non abbiamo informazioni. Questa scarsità di informazioni si distacca notevolmente dalla trasparenza praticata durante l'elaborazione del Codice del 1983 e del Codice orientale, progetti ampiamente documentati nelle riviste *Communicationes* e *Nuntia*, anche durante la stessa elaborazione, e con una larga consultazione delle conferenze episcopali, delle università e facoltà ecclesiastiche e di altri enti. In effetti, sarebbe auspicabile che il livello di trasparenza e sinodalità che caratterizza l'elaborazione delle modifiche dei Codici sia almeno pari a quello praticato durante l'elaborazione delle loro versioni originali.

Se è vero che c'è una connessione fra la riforma della Curia Romana e il motu proprio *Competentias quasdam*, occorre ammettere che non tutte le modifiche apportate

⁷¹ PE 118, 4°. Stranamente questa norma si riferisce solo alla «estinzione delle pie volontà in genere e delle pie fondazioni», non ad altri tipi di cambiamenti.

hanno una relazione con la Curia. Fra gli undici canoni modificati del Codice latino solo sette riducono in qualche misura le competenze della Curia⁷². Per la grande maggioranza dei dicasteri della Curia il motu proprio non comporta alcun cambiamento. Fra i sette cambiamenti delle competenze della Curia, solo uno riguarda un trasferimento completo di una competenza: l'abolizione della necessità di una conferma del decreto di dimissione di un religioso. Negli altri sei casi, invece di configurarsi come trasferimento di una competenza, sembra trattarsi maggiormente di un cambiamento dei limiti delle rispettive competenze. Per una valutazione comprensiva del motu proprio, lo si può mettere in relazione con l'elenco di tutti gli affari riservati alla Sede Apostolica nel diritto vigente; nel passato si parlava delle *causae maiores*. Attualmente ci sono più di cento norme⁷³ che determinano queste competenze della Sede Apostolica. Paragonato con questo numero, il decentramento realizzato da *Competentias quasdam* è davvero modesto. Per realizzare un decentramento degno di nota e realmente in grado di cambiare l'assetto della Sede Apostolica, ci vorrebbe un progetto notevolmente più esteso.

Sommario

Il m.p. *Competentias quasdam* dell'11 febbraio 2022 intende realizzare un salutare decentramento nella Chiesa. La sua emanazione è probabilmente collegata al progetto della riforma della Curia Romana, realizzato tramite la cost. ap. *Praedicate Evangelium*. In effetti, però, dall'elenco di più di cento affari che richie-

⁷² Si tratta dei tre canoni che hanno sostituito la parola *approbare* con *confirmare* (cann. 237 §2; 242 §1; 775 §2), dei due canoni sull'esclusione e la dimissione (cann. 686 §1; 700) e dei due canoni sulla riduzione degli oneri (cann. 1308; 1310).

⁷³ Com'è evidente, il numero dipende da come si computano i casi. Una proposta può essere consultata all'indirizzo: <https://www.ulrichrhode.de/docs/causae-maiores.pdf> [accesso: 01.09.2022].

dono un intervento della Sede Apostolica, il m.p. ha rimosso un solo elemento, cioè la necessità di una conferma per i decreti di dimissione di religiosi. Per realizzare un decentramento che sia in grado di cambiare veramente l'assetto della Sede Apostolica, ci vorrebbe un progetto notevolmente più esteso.

Parole chiavi: decentramento; Curia Romana; dimissione dei religiosi.

Summary

***Competentias Quasdam*: a motu proprio for decentralisation**

The m.p. *Competentias quasdam* of 11 February 2022 wants to realize a “healthy decentralization” in the Church. Its publication is probably connected to the project of a reform of the Roman Curia which has been realized through the ap. const. *Praedicate Evangelium*. The actual impact of the new motu proprio is, however, quite limited. This becomes clear when it is compared to the list of all the affairs which require some sort of involvement of the Apostolic See. From this list, which certainly comprises more than one hundred items, the m.p. has withdrawn only one single item, the need of a confirmation for a decree of dismissal of a religious. In order to realize a decentralization which is able to really change the role of the Apostolic See, a much more extensive project would be necessary.

Keywords: decentralization; Roman Curia; dismissal of religious.